



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 15
del Consiglio Comunale**

Oggetto: **ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025 – ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.**

L'anno duemilaventicinque addì venti maggio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori

		Assenti	
		giust.	ingiust.
COLOMBINI MATTEO	Sindaco		
AVI SILVIO	Consigliere		
BERTOLDI MANUEL	Consigliere		
CARESIA COSTANZO	Consigliere		
CARESIA DINO	Consigliere		
CARESIA MIRIAM	Consigliere		
CARESIA PIERINO	Consigliere		
COLOMBINI GIORGIO	Consigliere	X	
COLOMBINI YLENIA	Consigliere		
MOSER LUCIA	Consigliere		
PASQUALI LORENZO	Consigliere		
ROCCABRUNA MASSIMO	Consigliere		
SCARPA LISA	Consigliere		
SCARPA NICOLA	Consigliere		
STENICO BRUNA	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Signor Sartori dr. Marco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Stenico Bruna, nella sua qualità di consigliera comunale più anziana di età, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 44 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm, assume la presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, signora **Stenico Bruna**, la quale nel rispetto del disposto di cui al predetto comma ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n. 2071 dd. 13.05.2025;

Considerato che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige in data 19 dicembre 2024 nr. 21 si era provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali di domenica 4 maggio 2025 , ed eventuale turno di ballottaggio del 18 maggio 2025;

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 4 maggio 2025 si sono regolarmente svolte;

Visto il verbale della Sezione Unica Comunale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione e alla proclamazione degli eletti, avvenuta il 05.05.2025 (ore 2,22 per la proclamazione del Sindaco);

Riscontrato che dal citato verbale della Sezione Unica Comunale risulta che il candidato alla carica di Sindaco signor **Colombimi Matteo** - Lista “**Uniti per Fornace**” è risultato eletto avendo ottenuto nr. 398 voti ed è stato quindi proclamato Sindaco del Comune di Fornace,

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., che prevede, “*I.Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 75, 76, 78, 79 e 80. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali.*”....

Ritenuto di esaminare le condizioni previste dall'art. 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.;

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm;

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto;

Preso atto della regolarità delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 4 maggio 2025 e dei risultati delle stesse;

Preso atto altresì della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 44, commi 5 e 6, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.;

Esaminate le condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Sindaco, previste sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 75, 76, 78, 79 e 80 del CEL e, rispettivamente, con la carica di Consigliere Comunale sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del medesimo CEL;

Accertato che non sussistono in capo al Sindaco neo-eletto cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale e applicabili direttamente anche al Sindaco per effetto delle sentenza della Corte Costituzionale dd. 20 febbraio 1997 n. 44;

Accertato quindi che nei confronti del signor Colombini Matteo, neo eletto alla carica di Sindaco nelle consultazione Elettorali del giorno 4 maggio 2025, non sussistono le cause di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità ed inconfieribilità previste negli articoli 75, 76, 78, 79 e 80 del CEL, e, rispettivamente, con la carica di consigliere comunale sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del medesimo CEL , nonché dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm;

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali neo eletti;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm. e in particolare l'art.45 comma 1 dello stesso;

Vista la circolare n.16/Elettorale prot. RATAA/13449 dd. 29.04.2025 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige – Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. di prendere atto del risultato delle consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Fornace che si sono regolarmente svolte in data 4 maggio 2025, e che le stesse hanno determinato la proclamazione del signor **Colombini Matteo**, Lista **Uniti per Fornace**, quale Sindaco del Comune di Fornace;
2. di **convalidare** pertanto l'elezione del signor Colombini Matteo nato a Trento il 08.08.1979, rilevando che:
 - non sussistono nei suoi confronti le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconfieribilità previste dagli artt.75, 76, 78, 79 e 80 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., dall'art. 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 e dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm;
 - non sussistono in capo al Sindaco neo-eletto cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale e applicabili direttamente anche al Sindaco per effetto delle sentenza della Corte Costituzionale dd. 20 febbraio 1997 n. 44 (art. 74, 76, 77,

79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.);

3. di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale “Ufficio Elettorale”, alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150, le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio Comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale Civile di Trento. L’impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data di notificazione di essa, quando sia necessaria;
5. di dare atto, altresì, che ai sensi degli artt. 126 e 130 dell’Allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto per la convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale del TRGA di Trento, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria del Tribunale medesimo entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti;

Ed inoltre con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie al regolare funzionamento dell’Amministrazione Comunale

DELIBERA

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art.183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA CONSIGLIERA ANZIANA
Stenico Bruna
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr.Marco
firmato digitalmente